

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 511399)

LEGGE REGIONALE 06 settembre 2023, n. 22

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" in materia di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica all'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".**

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: "*sede, principale o secondaria*" sono inserite le seguenti: "*, qualora l'agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line*".

Art. 2**Modifica all'articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".**

1. Al comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: "*comunicazione di cui al comma 4*." sono inserite le seguenti: "*Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, il titolare della stessa è tenuto all'obbligo di pubblicare quanto previsto dai commi 1 e 2 sul proprio sito*".

Art. 3**Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".**

1. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: "*comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell'articolo 34 e del comma 5 dell'articolo 38*" sono aggiunte le seguenti: "*o nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line che non pubblici quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 38 sul proprio sito*";".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, è inserito il seguente:

"6 bis. Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite al Comune nel cui territorio l'agenzia ha sede legale."

Art. 4**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 5**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 settembre 2023

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Modifica all'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
- Art. 2 - Modifica all'articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
- Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 settembre 2023, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Federico Caner, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 luglio 2023, n. 21/DDL;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 21 luglio 2023, dove ha acquisito il n. 219 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 luglio 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Francesca Scatto, e su relazione di minoranza della Sesta commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 agosto 2023, n. 22.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice il Presidente della stessa la consigliera Francesca Scatto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
nel Veneto, l’intermediazione turistica riguardante la vendita di pacchetti turistici ai viaggiatori, rientra nell’attività riservata alle agenzie di viaggio e turismo.

Si ricorda infatti che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, è agenzia di viaggio e turismo l’impresa che rientra nella definizione di organizzatore di viaggi o di venditore di pacchetti turistici (di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 dell’articolo 33 dell’Allegato 1 del D.Lgs.n.79/2011, “Codice del Turismo”, come modificato dal D.Lgs.n.62/2018, pubblicato nella G.U. n.129 del 6.6.2018.

L’attività di agenzia di viaggio e turismo deve possedere tutti i requisiti previsti all’articolo 37 della L.R.n.11/2013 che il titolare è tenuto a dichiarare alla Regione nel modello di Scia per apertura di agenzia di viaggio e turismo o nel modello di comunicazione di trasferimento di sede dell’agenzia di viaggio e turismo.

Si precisa che, al fine di consentire l’attività di agenzia di viaggio e turismo, allo stato l’articolo 37 della L.R. n.11/2013, fra i requisiti, richiede nel Veneto un ufficio aperto al pubblico con destinazione d’uso direzionale o commerciale. Pertanto attualmente l’attività di agenzia di viaggio e turismo non può essere svolta nell’esclusiva modalità on line.

Il Veneto ha registrato una diminuzione del numero di agenzie di viaggio e turismo iscritte negli elenchi regionali. In particolare durante il periodo dell’emergenza COVID esse sono scese drasticamente dal numero di 1.175 alla data del 30 giugno 2020 al numero di 1064 alla data del 31 dicembre 2021.

La riduzione del numero di agenzie di viaggio e turismo successivamente è stata più contenuta: alla data del 31 dicembre 2022 il numero di agenzie di viaggio e turismo iscritte negli elenchi regionali è risultato infatti pari a 1042.

Negli ultimi anni alcune Regioni italiane - Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Puglia ed Abruzzo - hanno disciplinato l’attività delle agenzie di viaggio e turismo solo on line, escludendo la necessità di un ufficio aperto al pubblico, con conseguente riduzione dei costi di esercizio e di investimento per le suddette agenzie.

Con la presente proposta legislativa si intende pertanto colmare il vuoto legislativo che interessa il fenomeno dell’attività di agenzia di viaggio e turismo svolta nella sola modalità on line.

A tal fine si propongono modifiche alla L.R.n.11/2013 per consentire che le agenzie di viaggio e turismo possano in Veneto operare anche esclusivamente nella forma virtuale.

L’articolo 1 del disegno di legge modifica dunque l’articolo 37 comma 4, lettera c) della L.R. n.11/2013, consentendo la modalità di esercizio dell’attività solo on line alle agenzie di viaggio e turismo, con ciò esonerandole dal requisito dell’ufficio aperto al pubblico con destinazione d’uso direzionale o commerciale, fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dal citato articolo 37.

Ulteriormente, il disegno di legge apporta una modifica anche all’articolo 49 (“Violazioni e sanzioni amministrative”) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, per prevedere, quanto al caso dell’agenzia di viaggio e turismo operante esclusivamente on line, sia il Comune in cui questa ha sede legale a svolgere la vigilanza sulla stessa accertando le violazioni, applicando le sanzioni ed introitando le somme.

A tal fine l'articolo 3 della proposta legislativa inserisce, dopo il comma 6 dell'articolo 49 della L.R.n.11/2013, il comma 6 bis con cui si dispone che per le agenzie di viaggio e turismo operanti esclusivamente in modalità on line, l'attività di vigilanza, accertamento delle violazioni, applicazione delle conseguenti sanzioni e acquisizione delle somme sia svolta dal Comune in cui queste abbiano sede legale.

L'articolo 4 del disegno di legge propone la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 5 del disegno di legge dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 26 luglio 2023, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi e Favero con delega Cestari), Zaia Presidente (Cestaro; Giacomini; Scatto; Vianello, Villanova e Cavinato), Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni (Razzolini e Pavanetto), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (Bozza).

Si sono astenuti i consiglieri rappresentanti del gruppo consiliare: Partito Democratico Veneto (Camani e Zottis).”;

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa Camani, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Presidente Scatto ha già sostanzialmente illustrato in relazione i contenuti del progetto di legge; pertanto, la mia correlazione contiene solo alcune considerazioni molto veloci.

Questo è un progetto di legge che interviene in un ambito rilevante dal punto di vista economico, l'ambito turistico, che negli ultimi anni è stato oggetto di cambiamenti profondissimi, ultimi dei quali quelli determinati dalla pandemia, ma che in generale viene coinvolto in maniera profonda dalle continue innovazioni tecnologiche e soprattutto dai cambiamenti che dal punto di vista geopolitico hanno investito tutti i comparti economici. Cambiamenti globali, a partire dall'apertura di nuovi mercati: le innovazioni nell'ambito digitale hanno, infatti, determinato un incremento esponenziale dei flussi turistici che ha coinvolto sostanzialmente tutti i Paesi del mondo. Ovviamente cambiano le destinazioni e cambiano le modalità di trasferimento in quelle destinazioni, così come cambia anche la modalità attraverso la quale i viaggiatori selezionano le loro proposte e le loro possibilità di viaggio. Pare dunque opportuno che anche a livello regionale si intervenga sulla possibilità di allargare la funzione delle agenzie di viaggio e turismo e dei soggetti che organizzano pacchetti turistici in modalità on line.

La proposta nel merito è dunque condivisibile, e in effetti è molto semplice nella sua stesura, riguarda pochi articoli. Consentitemi, però, di fare tre considerazioni di natura più generale.

La prima: visto che siamo la Regione dell'autonomia, io mi chiedo se, secondo voi, è verosimile e sensato che il turismo sia materia di competenza residuale delle Regioni. Noi oggi andiamo a cambiare una legge regionale seguendo la strada intrapresa, a suo tempo, anche da altre Regioni, ma lo scenario a cui andiamo incontro è che potenzialmente ci potranno essere 20 modalità regionali diverse di svolgere la funzione, il lavoro e la professione di agenzia turistica: si rischia che in Veneto ci saranno regole diverse rispetto al Piemonte, che a sua volta le avrà diverse dalla Lombardia piuttosto che dall'Emilia Romagna e dalla Puglia.

Questo elemento di riflessione appare ancora più contraddittorio proprio quando discutiamo di agenzie on line. Un conto è immaginare l'ufficio fisico ubicato in Veneto con regole diverse da quelle vigenti in Campania, ma quando parliamo di on line possiamo avere un'agenzia turistica che dichiara di avere la sede legale in Veneto e un'altra in Campania che magari lavorano entrambe da Milano, ma sono sottoposte potenzialmente a due legislazioni diverse.

Lo dico perché, delle volte, presi dall'enfasi dell'autonomia e della volontà di avere qualcosa da dire di diverso da tutti gli altri, perdiamo un po' di vista l'obiettivo finale, che dovrebbe essere quello di agevolare le professioni e le imprese all'interno di una normativa il più possibile omogenea, con un livello di burocrazia il più possibile omogeneo. Invece, per esempio in ambito turistico, questo è uno degli argomenti che, a mio giudizio, dovrebbe anche portarci a fare alcune valutazioni più generali sulla distribuzione delle competenze di materia tra Stato e Regioni. Non a caso, la legge quadro sul turismo approvata dal Parlamento qualche anno fa è stata smontata pezzo per pezzo dalle diverse leggi regionali che sono intervenute in questo ambito e che hanno proposto delle cornici legislative differenti l'una dall'altra.

Seconda considerazione: proprio perché non esiste una legislazione omogenea a livello nazionale, in questo progetto di legge dovremmo porre maggiore attenzione al tema dei controlli, nel senso che la funzione di vigilanza e controllo rispetto ad attività commerciali che hanno luogo fisico è facilmente prefigurabile e costruibile, ma altra cosa è disciplinare i controlli nel caso in cui l'agenzia di viaggio e turismo sia esclusivamente on line. Questo vale sia in riferimento, ovviamente, alla correttezza della prestazione erogata sia in particolar modo alla garanzia che l'utenza ha di avere un servizio corretto e coerente con le normative.

Terza considerazione, più di contorno, di cornice: l'iter che questo progetto di legge ha avuto durante questo percorso istituzionale. Sappiamo benissimo che è stato un processo particolarmente accelerato, perché la necessità e la richiesta di fare in fretta arrivavano direttamente dal Presidente della Giunta a dimostrazione che, quando si vuole, si riesce a fare in fretta. Penso però che dovremmo avere il tempo di approfondire anche le questioni di natura tecnica sopra richiamate, per poter fare, pur nella fretta che ci porta a soddisfare le richieste del presidente Zaia, un lavoro preciso e puntuale rispetto a un tema che ci sentiamo nel merito di condividere.

Grazie.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 37 - Agenzie di viaggio e turismo.

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici in conformità agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

2. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva e solo per i clienti dell'agenzia stessa, le funzioni di accompagnatore turistico, effettuate dal titolare, dal direttore tecnico o dai dipendenti qualificati dell'agenzia, aventi un livello pari o superiore al quarto ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto.

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva, altre forme di prestazione turistica a servizio dei clienti, come ad esempio la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, in tutte le forme d'uso, o la vendita di prodotti da viaggio, nel rispetto delle eventuali specifiche autorizzazioni o abilitazioni previste dalla legge.

4. Sono requisiti per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo:

- a) l'apertura annuale o apertura stagionale non inferiore ad almeno sei mesi consecutivi;
- b) un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo;
- c) un locale con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede, principale o secondaria, *qualora l'agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line*;
- d) l'assicurazione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;
- d bis) le polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i contratti di turismo organizzato relativi a viaggi all'estero e viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o di fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista;
- e) una denominazione diversa da quella di altre agenzie già operanti sul territorio nazionale e comunque non coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 38 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 38 - Esercizio dell'attività.

1. Chiunque intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo, aprendo la sede principale nel Veneto, presenta alla Giunta regionale la segnalazione certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Il titolare di agenzia di viaggio e turismo è tenuto a comunicare preventivamente alla Giunta regionale a ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina:

- a) l'importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell'assicurazione a cui sono tenuti le agenzie di viaggio e gli organizzatori di viaggi, di cui all' articolo 40, diversi dalle agenzie di viaggio e turismo;
- b) la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sul sito internet istituzionale della Regione e gli obblighi informativi nei confronti degli enti pubblici.

4. Le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed aventi la sede principale in Italia, che intendono aprire una sede secondaria nel Veneto, sono tenute a comunicare detta apertura sia alla Giunta regionale del Veneto sia alla amministrazione competente per l'apertura della sede principale.

5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve esporre al pubblico, in ciascuna sede, copia della segnalazione di cui ai commi 1 e 2 nonché della comunicazione di cui al comma 4. *Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, il titolare della stessa è tenuto all'obbligo di pubblicare quanto previsto dai commi 1 e 2 sul proprio sito.*

6. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla Giunta regionale la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività esercitata, in coerenza con le direttive della Giunta regionale di cui al comma 3."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 49 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 49 - Violazioni e sanzioni amministrative.

1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all' articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto letto in più negli anzidetti locali.

2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, fatta salva la deroga di cui all'articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di giornate di permanenza.

3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00:

- a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6, dell'articolo 35;

- b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l'obbligo di cui all' articolo 34;
- c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l'alloggio;
- d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista;
- e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata ai sensi del comma 5 dell'articolo 31;
- f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di comunicare alla Giunta regionale la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per la classificazione della struttura ricettiva o sede congressuale;
- g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti ingiustificatamente l'accesso alla propria struttura o sede congressuale agli incaricati del comune e della Regione per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 35;
- h) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell'articolo 34 e del comma 5 dell' articolo 38 *o nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line che non pubblichi quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 38 sul proprio sito;*
- i) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva di cui all' articolo 33 e articolo 39;
- l) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella assentita;
- m) il titolare di agenzia viaggio e turismo che ometta di comunicare preventivamente alla Giunta regionale eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata d'inizio attività di cui al comma 2 dell'articolo 38;
- n) l'organizzatore di viaggio, l'intermediario ed il venditore di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che omettano di comunicare e diffondere le informazioni obbligatorie sui viaggi ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- n bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione, che ometta di comunicare alla Giunta regionale i dati relativi al periodo di apertura, nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 50, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00:
- a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 33;
- b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza di classificazione, ai sensi dell'articolo 32;
- c) chiunque gestisca un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività od una sua sede secondaria in mancanza di comunicazione di apertura di sede secondaria, ai sensi dell'articolo 38;
- d) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino le condizioni di organizzazione dei viaggi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 40.
5. È soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00:
- a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione certificata di inizio attività ricettiva ai sensi dell'articolo 33;
- b) chiunque fornisca false informazioni alla Giunta regionale nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede congressuale ai sensi dell'articolo 32;
- c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in modo illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria struttura o sede i clienti;
- d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione, ai sensi dell'articolo 31;
- e) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false informazioni nella segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 38;
- f) il titolare di agenzia di viaggio e turismo e gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di requisiti per l'apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 37, nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dagli articoli 38 e 40.
- 5 bis. Il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, in assenza di comunicazione di chiusura definitiva della struttura ricettiva o della sede congressuale, non presenti la domanda di rinnovo della classificazione entro la data di scadenza della classificazione stessa, è soggetto:
- a) alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 2.000,00, fatto salvo quanto previsto dal comma 10;
- b) alla sospensione dell'attività dalla data di scadenza della classificazione sino alla data dell'avvenuto rinnovo e comunque fino a un massimo di dieci mesi successivi alla scadenza della classificazione, decorsi i quali senza la presentazione di domanda di rinnovo, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, dispone la cessazione dell'attività. La cessazione determina la presentazione di una nuova domanda di classificazione nel rispetto dei requisiti di classificazione previsti a tale data.

6. L'accertamento delle violazioni degli obblighi, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti al comune competente per territorio.

6 bis. Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite al Comune nel cui territorio l'agenzia ha sede legale.

7. Il Comune che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduare le sanzioni inflitte tenendo conto delle seguenti circostanze:

- a) l'entità del danno subito dal turista;
- b) il numero di turisti danneggiati;
- c) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;
- d) il maggior livello di classificazione della struttura ricettiva;
- e) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui si è verificata la prima violazione.

8. In caso di violazione di cui al comma 4 ed al comma 5 lettere a), b), d), e), f), oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiunge la cessazione dell'attività sanzionata.

9. In caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), alla sanzione pecuniaria ivi prevista si aggiunge la sospensione fino a un massimo di due anni dell'attività sanzionata.

10. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c) ed al comma 5 bis, lettera a) nel termine di sessanta giorni, comporta la sospensione dell'attività sanzionata per un periodo sino a tre mesi e, decorso inutilmente tale termine, la cessazione dell'attività.

11. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività sanzionata, il Comune applica l'articolo 17 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni.

11 bis. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche a tutte le strutture ricettive che si promuovono mediante le piattaforme digitali."

4. Struttura di riferimento

Direzione turismo